



OSSERVATORIO
SULLA GIUSTIZIA
CIVILE
DI MILANO

OSSERVATORIO SULLA GIUSTIZIA CIVILE DI MILANO

Criteri orientativi per la liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa e con altri mezzi di comunicazione di massa

"Edizione 2018"

L'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha analizzato, nell'ambito del gruppo di lavoro dedicato, i **parametri di liquidazione del danno da diffamazione a mezzo stampa utilizzati dalla giurisprudenza**, onde verificare la possibilità di enucleare **criteri orientativi per la quantificazione equitativa di tale danno**.

Giurisprudenza raccolta ed esaminata:

89 sentenze esaminate relative agli anni 2014-2017, di cui:

- 41 sentenze del Tribunale di Milano
- 26 sentenze del Tribunale di Roma
- 22 sentenze di altri Tribunali (Bologna, Monza, Firenze, Brescia, Asti, Livorno, Cagliari, Padova, Salerno, Taranto, Bari, Ferrara)

Parametri adoperati dalla giurisprudenza raccolta per la liquidazione del danno:

- *notorietà* del diffamante,
- *carica pubblica o ruolo istituzionale o professionale* ricoperto dal diffamato,
- *natura della condotta* diffamatoria (se colpisca la sfera personale e/o professionale, se sia violativa della verità e/o anche della continenza e pertinenza, se sia circostanziata o generica, se siano utilizzate espressioni ingiuriose, denigratorie o dequalificanti, uso del turpiloquio, possibile rilievo penale della condotta),
- *condotte reiterate, campagne stampa,*
- *collocazione dell'articolo* e dei titoli, spazio che la notizia diffamatoria occupa all'interno dell'articolo/libro/trasmisione televisiva o radiofonica,
- intensità dell'elemento psicologico in capo all'autore della diffamazione (se vi sia *animus diffamandi*, se il dolo sia eventuale),
- *mezzo* con cui è stata perpetrata la diffamazione e relativa diffusione, eventualmente anche con edizione on line del giornale (escludendo la automatica equiparazione tra minor tiratura (o diffusività) = minor danno, specie in caso di mezzo di stampa che abbia un ambito di diffusione assai

limitato sul territoriale, ma di elevata diffusività proprio in quell'ambito assai ristretto, ove lo stesso costituisca "territorio" di vita e relazione del danneggiato),

- *risonanza mediatica* suscitata dalle notizie diffamatorie imputabile al diffamante (es. falso scoop con la consapevolezza di avvio di campagna stampa diffamatoria, ovvero notizia data ad agenzia tipo Ansa che la diffonde universalmente),
- *natura ed entità delle conseguenze* sull'attività professionale e sulla vita del diffamato, se siano evidenziati profili concreti di danno o meno,
- *reputazione già compromessa* (es. ampio coinvolgimento in procedimento penale),
- *limitata riconoscibilità del diffamato* (es. foto di spalle, mancata indicazione del nome),
- *ampio lasso temporale* tra fatto e domanda giudiziale,
- *rettifica* successiva e/o spazio dato a dichiarazioni correttive del diffamato o rifiuto degli stessi,
- *pubblicazione* della sentenza.

Dall'esame comparativo delle sentenze raccolte è parso possibile individuare cinque tipologie di diffamazione che consentono di formulare la seguente proposta di criteri orientativi per la liquidazione equitativa del danno:

1) diffamazioni di tenue gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 1.000,00 ad euro 10.000,00:

- limitata/assente notorietà del diffamante,
- tenuità dell'offesa considerata nel contesto fattuale di riferimento,
- minima/limitata diffusione del mezzo diffamatorio,
- minimo/limitato spazio della notizia diffamatoria,
- assente risonanza mediatica,
- tenue intensità elemento soggettivo,
- intervento riparatorio/rettifica del convenuto.

2) diffamazioni di modesta gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 11.000,00 ad euro 20.000,00:

- limitata/modesta notorietà del diffamante,
- limitata diffusione del mezzo diffamatorio (1 episodio diffamatorio a diffusione limitata),
- modesto spazio della notizia diffamatoria,
- modesta/assente risonanza mediatica,

- modesta intensità elemento soggettivo.

3) **diffamazioni di media gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 21.000,00 ad euro 30.000,00:**

- media notorietà del diffamante,
- significativa gravità delle offese attribuite al diffamato sul piano personale e/o professionale,
- uno o più episodi diffamatori,
- media/significativa diffusione del mezzo diffamatorio (diffusione a livello nazionale/significativa diffusione nell'ambiente locale di riferimento),
- eventuale pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale e professionale,
- natura eventuale del dolo.

4) **diffamazioni di elevata gravità: danno liquidabile nell'importo da euro 31.000,00 ad euro 50.000,00:**

- elevata notorietà del diffamante,
- uno o più episodi diffamatori di ampia diffusione (diffusione su quotidiano/trasmissione a diffusione nazionale),
- notevole gravità del discredito e eventuale rilevanza penale/disciplinare dei fatti attribuiti al diffamato,
- eventuale utilizzo di espressioni dequalificanti/denigratorie/ingiuriose,
- elevato pregiudizio al diffamato sotto il profilo personale, professionale e istituzionale,
- risonanza mediatica della notizia diffamatoria,
- elevata intensità elemento soggettivo.

5) **diffamazioni di eccezionale gravità: danno liquidabile in importo superiore ad euro 50.000,00:**